LEGGE 6 novembre 2026, n. 202

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attivita' energetiche strategiche. (26G00222)

(GU n.261 del 9-11-2026)

Vigente al: 24-11-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attivita' energetiche strategiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 novembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:

Il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 210 del 10 settembre 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Modifiche all'articolo 1-decies del decreto-legge n. 63 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2026). - 1. Al fine di garantire una maggiore indipendenza energetica e consentire la valorizzazione in digestione anaerobica di tutti i residui generati dalla trasformazione di prodotti agricoli indipendentemente dalla destinazione dei prodotti finiti ottenuti, all'articolo 1-decies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare" sono inserite le seguenti: "e, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti, i residui delle attivita' di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali";

b) dopo le parole: "di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono inserite le seguenti: ", a condizione che non contengano sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e che il processo di produzione non comporti il rilascio di tali sostanze. Il produttore dei residui rende disponibile al gestore dell'impianto la documentazione attestante il rispetto delle predette condizioni, ivi inclusa la caratterizzazione del processo e delle sostanze impiegate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264";

c) dopo le parole: "Allegato IX, parte B, del medesimo decreto" sono inserite le seguenti: ". L'impiego dei residui di cui al presente articolo e' consentito a condizione che il digestato prodotto rispetti i valori limite di cui all'Allegato IX, parte B, del predetto decreto"».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «di pozzi, al rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «di pozzi nonche' al rilascio» e le parole: «ricezione dalla» sono sostituite dalle seguenti: «ricezione della»;

al quarto periodo, le parole: «del comma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

al comma 2, terzo periodo, le parole: «profili tecnici, socio-economici» sono sostituite dalle seguenti: «profili tecnici e socio-economici»;

al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni del commissario ad acta si estendono, altresi', all'adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio comunque denominato, di competenza della medesima regione o di enti locali rientranti nel relativo territorio, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis (Misure a favore dell'elettrificazione dei consumi). - 1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea,

l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, adotta misure per la riduzione dei contributi a titolo di Quota potenza, legati alla possibilita' massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi e, comunque, senza incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali.

Art. 2-ter (Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili). - 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-bis, comma 4, alinea, le parole: "Ai fini" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando l'idoneita' delle aree di cui al comma 1 e ai fini";

b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sono consentiti altresi' gli interventi di cui agli Allegati B e C i cui impianti ricadano interamente nella buffer zone che presenti le caratteristiche di un'area idonea ai sensi dell'articolo 11-bis, commi 1 e 3, ai quali non si applica la disciplina semplificata di cui all'articolo 11-quater"».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica,»;

al comma 2, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1» e le parole: «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica,».